

IC n. 14 SAN FRANCESCO DI PAOLA
Via Olimpia s.n. – 98168 Messina ☎ 090/40868 ☎ 090/40868
Settore infanzia: codice meccanografico MEAA86501Q
Settore primaria: codice meccanografico MEEE865011
Settore secondaria: codice meccanografico MEMM86501X

Codice fiscale: 97062120833 Codice Ministero P.I.: MEIC86500V
E-mail: meic86500v@istruzione.it - Pec: meic86500v@pec.istruzione.it
<http://www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it> codice univoco UFBIDR
codice IPA istsc_meic86500v

**Al personale docente e non docente
E pc alla DSGA
Al sito web sezione**

Oggetto: visite fiscali attraverso il Polo Unico INPS

Si rende noto al personale scolastico in indirizzo che dal **1° settembre 2017** è entrato in vigore il **Polo unico per le visite fiscali** che attribuisce all'INPS la competenza esclusiva ad effettuare Visite Mediche di Controllo (VMC) sia su richiesta dei datori di lavoro (pubblici e privati) sia d'ufficio (messaggio 9 agosto 2017, n. 3265).

Questa istituzione, pertanto, ai sensi del DL n. 75 del 27 maggio 2017 recante “*disposizioni in materia di Polo unico per le visite fiscali. Istruzioni amministrative ed operative*”, **richiederà la visita medica di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia attraverso il servizio online dedicato**, nel rispetto di quanto previsto dal DM n. 206 del 18 dicembre 2009 relativo alla “*Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia*”, che impone ai datori di lavoro l'effettuazione della visita fiscale nei giorni di lunedì e di venerdì.

Per permettere di verificare lo stato di malattia, il lavoratore deve rendersi reperibile in determinate fasce orarie presso l'indirizzo abituale o il domicilio occasionale per tutta la durata di malattia:

- Dalle 09,00 alle 13,00;
- Dalle 15,00 alle 18.00
- Tutti i giorni compresi il sabato, le domeniche e i festivi.

Il personale di segreteria in possesso della profilatura atta ad effettuare la “*Richiesta Visite Mediche di Controllo -Polo unico VMC*”, è pertanto tenuto ad osservare le presenti disposizioni ed utilizzando le proprie credenziali d'accesso alla piattaforma INPS dovrà operare, quale delegato della dirigenza, nel rispetto di quanto prevede la normativa.

L'istituzione si riserva comunque di utilizzare l'applicativo per richieste che riguardino assenze per malattia nei restanti giorni della settimana in particolare se immediatamente successivi ad altre tipologie di assenza.

Una volta effettuate le VMC, l'Inps metterà a disposizione dei datori di lavoro pubblici gli esiti dei verbali mediante i servizi telematici, conformemente a quanto già avviene per tutte le VMC datoriali.

Sarà pertanto possibile, in tempo reale, verificare se il dipendente è risultato reperibile nelle fasce orarie destinate ai controlli all'indirizzo fornito alla scuola.

In caso contrario, i dipendenti che non sono risultati presenti al domicilio indicato nelle fasce di reperibilità saranno tenuti ai sensi di legge, a rendere motivata e documentata giustificazione dell'assenza alla visita di controllo domiciliare.


Decorso il termine di 15 gg, senza che il dipendente inadempiente abbia prodotto alcuna giustificazione motivata e documentata, l'amministrazione applicherà il provvedimento di assenza ingiustificata alla visita di controllo dandone comunicazione agli interessati. e successivamente procederà alla decurtazione dello stipendio ai sensi della normativa vigente.

L'inosservanza di dette disposizioni è passibile di apertura di procedimento disciplinare, in quanto costituisce violazione degli obblighi contrattuali e del codice di comportamento dei dipendenti della P.A. (art.3, del CCNL dell'11.4.2008).

A titolo informativo, si ricorda che l'attuale giurisprudenza non considera valide per assenza alla visita fiscale, anche se imputabili a sfortunate coincidenze, le seguenti motivazioni:

- mancato reperimento a causa del campanello malfunzionante;
- mancato reperimento poiché il dipendente “non ha sentito il campanello”
- mancanza del cognome sul citofono
- variazione di domicilio non comunicata preventivamente,
- mancato reperimento per “uscita” dovuta a commissione urgente.

Non è giustificabile neanche la scusa di non potersi alzare dal letto per andare a rispondere alla porta o al citofono.



IC n. 14 SAN FRANCESCO DI PAOLA
 Via Olimpia s.n. – 98168 Messina ☎ 090/40868 ☎ 090/40868
 Settore infanzia: codice meccanografico MEAA86501Q
 Settore primaria: codice meccanografico MEEE865011
 Settore secondaria: codice meccanografico MEMM86501X

Codice fiscale: 97062120833 Codice Ministero P.I.: MEIC86500V
 E-mail: meic86500v@istruzione.it - Pec: meic86500v@pec.istruzione.it
<http://www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it> codice univoco UFBIDR
 codice IPA istsc_meic86500v

Tali scusanti, anche se vere, non possono essere considerate valide poiché è onere del dipendente prendere tutti gli accorgimenti possibili affinché nelle fasce di reperibilità il medico possa trovarlo in casa.

Indice della casistica e sentenze cassazione

Ripetuta assenza negli orari di visita fiscale: giusta causa di licenziamento. Cassazione civile sez. lav., 02/12/2016, n.24681	Per la Corte, il licenziamento costituisce una misura proporzionata alla violazione dell'obbligo di reperibilità durante le fasce orarie prestabilite dal contratto collettivo, obbligo che prescinde dall'esistenza in sé dello stato di malattia costituendo un'obbligazione accessoria alla prestazione del rapporto di lavoro.
Assenza per malattia: obbligo di non allontanarsi dal proprio domicilio. TAR Roma, (Lazio) sez. I, 28/02/2018, n.2210	Incombe sul lavoratore un dovere di cooperazione che impone di non allontanarsi dal proprio domicilio, durante il periodo di assenza per malattia, soprattutto in relazione all'attivazione della procedura della visita di controllo. L'istante, indipendentemente dalla motivazione che può aver determinato l'allontanamento dal domicilio, deve tempestivamente avvisare l'ufficio di appartenenza al fine di evitare che la disposta visita di controllo risulti vana a causa della sua assenza.
Irreperibilità in occasione della visita fiscale e temporanea sospensione dello stipendio. Consiglio di Stato sez. V, 17/07/2014, n.3820	Ai sensi dell'art. 5 comma 14, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in l. 11 novembre 1983, n. 638, è legittima la temporanea sospensione dello stipendio comminata a pubblico dipendente in conseguenza della sua irreperibilità in occasione della visita fiscale effettuata nell'orario di rito e della mancata produzione da parte dello stesso, nei tempi all'uopo previsti, della documentazione attestante la sussistenza di un impedimento giustificativo dell'assenza.
Assenza del lavoratore dal proprio domicilio: sanzioni. TAR Roma, (Lazio) sez. I, 03/09/2009, n.8369	Durante il periodo di malattia, l'assenza del lavoratore dal proprio domicilio, constatata dal medico fiscale in sede di visita, comporta l'irrogazione della relativa sanzione, a meno che il lavoratore assente non dimostri l'esistenza di motivi indifferibili ed urgenti che lo hanno costretto ad assentarsi. Inoltre, la giustificazione dell'assenza alla visita di controllo non deve consistere in una «impossibilità» o in una «inevitabilità» del comportamento.
Decadenza dal diritto di percepire l'indennità di malattia. Consiglio di Stato sez. VI, 24/04/2009, n.2538	Ove l'assenza del lavoratore in stato di malattia dal proprio domicilio all'atto della visita di controllo del medico durante le fasce orarie di reperibilità previste dall'art. 5, l. 11 novembre 1983 n. 638 (di conversione del d.l. 12 settembre 1983 n. 463), senza giustificato motivo, abbia comportato l'adozione da parte dell'Inps, debitore nell'ambito del rapporto previdenziale dell'indennità di malattia, del provvedimento di decadenza del lavoratore medesimo dal detto trattamento economico alla stregua del citato art. 5, il datore di lavoro oltre a dare esecuzione, quale anticipatore ex lege dell'indennità previdenziale, a tale determinazione dell'Inps può in aggiunta adottare nei confronti del dipendente una sanzione disciplinare nell'ambito del rapporto di lavoro, sempre che la contrattazione collettiva gli riconosca in tal caso l'esercizio del potere disciplinare.

Alla luce di quanto detto, per evitare che vi sia difformità dei recapiti comunicati dai dipendenti agli uffici di segreteria rispetto agli effettivi domicili, tutto il personale scolastico avrà cura di verificare l'esatta comunicazione degli stessi al fine di non incorrere nelle predette sanzioni.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Renata Greco
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93